

L.R. 13 aprile 2023, n. 3: “Norme per la promozione ed il sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva” – Oggetto assembleare n. 6087/2022

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 4 aprile 2023**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Premessa

Il progetto di legge aggiorna e riordina il quadro normativo regionale in materia di Terzo settore, anche alla luce dell'entrata a regime del Registro Unico Terzo Settore (RUNTS). Nell'ambito dell'intervento normativo si vanno infatti ad abrogare la LR 34/2002, la LR 12/2005 e la LR 20/2017 e le risorse attualmente stanziare nel bilancio regionale per tali leggi vengono riallocate a copertura degli oneri del presente progetto di legge, così come previsto dalla norma finanziaria.

Nell'ambito del bilancio regionale vengono inoltre finanziati interventi ricadenti tra le risorse stanziare per leggi di settore dove si prevede il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore, come nel caso della legge regionale 12 marzo 2003, n 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Resta invariata la modalità di attivazione di tali risorse che, quindi, non occorre riallocare tra quelle riferibili a questo progetto di legge.

Si prevede inoltre che alcuni degli interventi del progetto di legge possano essere finanziati con risorse del Fondo Sociale Europeo e, in tal senso, in sede di programmazione del Fondo potranno essere individuate le risorse da destinarvi.

L'intervento normativo non richiede quindi risorse aggiuntive a carico del bilancio regionale.

Analisi degli articoli

Artt. da 1 a 6 (Titolo I – Finalità e principi)

Il titolo I descrive le finalità ed i principi dell'intervento normativo. Si tratta quindi di disposizioni ordinamentali senza oneri per il bilancio regionale.

Art. 7

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che indica le modalità con cui la Regione riconosce l'associazione di Enti di Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna.

Art. 8

Si aggiornano le disposizioni in materia di Centri di servizio per il volontariato ora previste dalla LR 12/2005 (artt. 16 e seguenti), senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 9

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che recepisce quanto previsto dal D.Lgs 17/2017 in merito alle reti associative.

Art. 10

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che disciplina le modalità di formazione e di funzionamento del Consiglio Regionale del Terzo Settore, organo che succede alla Conferenza regionale del Terzo settore di cui all'art. 35 della LR 3/1999 che si va ad abrogare.

Art. 11

Disposizione ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che individua i compiti del Consiglio Regionale del Terzo Settore.

Art. 12

Si aggiornano le disposizioni relative all'Osservatorio regionale del Terzo settore ora previste dall'abroganda LR 20/2017, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 13

Si aggiornano le disposizioni relative all'Assemblea regionale del Terzo settore ora previste dall'abroganda LR 20/2017, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 14

Disposizione ordinamentale volta a definire i principi comuni relativi ai rapporti tra enti pubblici ed ETS nell'ambito dell'amministrazione condivisa.

Art. 15

Disposizione ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, che declina la co-programmazione di cui agli articoli 55 e seguenti del D.lgs. 117/2017 nell'ambito dell'ordinamento regionale.

Art. 16

Disposizione ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, che indica i principi generali in merito al procedimento amministrativo per la co-programmazione.

Art. 17

Disposizione ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, che declina la co-progettazione di cui all'articolo 55 del D.lgs. 117/2017 nell'ambito dell'ordinamento regionale.

Art. 18

Disposizione ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, che detta i principi in merito al procedimento di co-progettazione.

Art. 19

Disposizioni ordinamentali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, che vanno a definire più in dettaglio le procedure secondo le quali si possono attivare procedimenti di co-progettazione mediante accreditamento.

Art. 20

Disposizione ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, che indica le modalità secondo le quali si possano, nei confronti delle Associazioni di Promozione Sociale e delle Organizzazioni di Volontariato, attivare forme di convenzione ai sensi degli articoli 56 e 57 del d. lgs. 117/2017.

Art. 21

Disposizione ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, che aggiorna gli articoli 7 e 8 della LR 10/2000 in tema di comodato di beni immobili e mobili in favore degli Enti del Terzo Settore, alla luce dell'art. 71 del d. lgs. 117/2017.

Art. 22

Disposizioni ordinamentali, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, che definiscono le modalità con cui affidare in gestione e concedere in comodato beni immobili e mobili, anche in collaborazione con gli Enti di Terzo Settore, in armonia con la LR 15/2018 "Legge sulla partecipazione all'elaborazione delle politiche pubbliche".

Art. 23

Disposizione ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, che declina le previsioni di cui agli articoli 71, comma 3, e 89, comma 17, del d.lgs. n. 117 del 2017 nell'ambito dell'ordinamento regionale, definendo le modalità con le quali si possono concedere agli Enti di Terzo Settore, con pagamento di canone agevolato, beni culturali immobili.

Art. 24

Si prevede la possibilità di erogare contributi agli ETS e che la Giunta Regionale possa istituire fondi di garanzia per l'accesso al credito degli ETS stessi. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto va ad aggiornare le disposizioni in materia di contributi attualmente previste dalle abrogande LR 34/2002 e LR 12/2005. Come specificato in premessa, le risorse per l'attuazione di questi interventi sono quelle attualmente previste in bilancio per tali leggi.

Si tratta peraltro di interventi configurabili come "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che possono essere controllate dall'ente in funzione delle risorse previste in bilancio.

Nell'ambito del bilancio regionale vengono inoltre finanziati interventi ricadenti tra le risorse stanziare per leggi di settore dove si prevede il coinvolgimento degli Enti del Terzo settore, come nel caso della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali". Risorse la cui attivazione resta nell'ambito delle rispettive leggi e che quindi non occorre riallocare tra quelle riferibili a questo progetto di legge.

Art. 25

Disposizione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, di recepimento di quanto previsto dall'art. 69 del d.lgs. 117/2017, che chiama le Regioni a promuovere e favorire l'accesso degli ETS ai finanziamenti del Fondo sociale europeo. In tal senso si prevede che in sede di programmazione delle risorse del Fondo sociale europeo e degli altri finanziamenti europei possano essere promosse misure e azioni dedicate agli ETS.

Art. 26

Si prevede l'istituzione di un Fondo regionale per l'innovazione sociale alimentato dalle risorse che in fase di programmazione del Fondo sociale europeo saranno destinate a questa finalità. Beneficiari del fondo possono essere ETS ed enti locali.

Si tratta di interventi la cui attivazione è quindi collegata alla tempistica di programmazione del Fondo sociale europeo, peraltro configurabili come "spese di adeguamento al fabbisogno", ossia spese rimodulabili non predeterminate legislativamente che possono essere controllate dall'ente in funzione delle risorse previste in bilancio.

Art. 27

Norma ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, volta a semplificare le procedure per lo svolgimento di manifestazioni temporanee promosse dagli ETS.

Art. 28

Disposizione ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che prevede alcune agevolazioni negli adempimenti degli ETS in materia urbanistica ed edilizia.

Art. 29

Disposizione ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, che precisa gli aspetti da rendicontare nell'ambito della relazione che la Giunta regionale è chiamata a presentare all'Assemblea legislativa ai fini del controllo dell'attuazione della legge stessa.

Art. 30

Norma finanziaria che per la copertura degli interventi della presente legge fa riferimento alle risorse autorizzate per le leggi regionali che si vanno ad abrogare con l'art. 31, collocate nell'ambito della Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 8 – Cooperazione e associazionismo, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2023-2025, nonché alle risorse previste in sede di programmazione della destinazione del Fondo sociale europeo

Art. 31

Disposizione ordinamentale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio, che aggiorna l'elenco dei destinatari degli interventi a sostegno delle iniziative di istituzioni e associazioni culturali previsti dall'art. 5 della legge regionale 22 agosto 1994, n. 37 "Norme in materia di promozione culturale", alla luce delle categorie di ETS previste dal d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore) nell'ambito del Registro Unico Terzo Settore (RUNTS).

Artt. 32 e 33

Norme che prevedono le abrogazioni e le disposizioni transitorie conseguenti all'approvazione della presente legge, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.